

Pubblicato il 26/11/2021

N. 06330/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09348/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9348 del 2021, proposto da

Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Coordown Odv - Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down (trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia Aps, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus, Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Prader Willi Lombardia – Odv, Associazione La Chiave di Volta, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09795/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coordown Odv - Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down (trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia Aps, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus, Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Giovanni Greco e Monica De Vergori e l'avv. Alessandro Mazza;

Considerato che:

- le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito, con riferimento, altresì, alla natura giuridica del decreto interministeriale per cui è causa e alla sua riconducibilità all'autorizzazione legislativa ex art. 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

- con nota n. 2044 del 17 settembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha fornito puntuali indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022, evidenziando come resti vigente il decreto legislativo n. 66/2017 *“in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione”* relativamente al Piano Educativo Individualizzato e ai Gruppi per l'inclusione scolastica, nonché richiamando le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno;
- le indicazioni fornite dal Ministero, da un lato, confermano la diretta applicabilità delle previsioni di cui al d. lgs. n. 66 del 2017, non subordinata all'adozione del decreto interministeriale ex art. 7, comma 2-ter, d. lgs. n. 66 del 2017, n. 66, dall'altro, per l'effetto, sono significative di come, anche a fronte dell'annullamento degli atti impugnati in prime cure, sia possibile (e doveroso) *“dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio”*;
- del resto, non potrebbe sostenersi che l'annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un'incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto *de quo*, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi (che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria);
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), D. Lgs. n. 66 del 2017, il PEI, di regola, è redatto in via definitiva non oltre il mese di ottobre, come pure segnalato nella predetta nota ministeriale n. 2044 del 2017;
- la sospensione della sentenza appellata in un momento temporale (fine novembre) in cui i Piani Educativi Individualizzati avrebbero dovuto (di regola) essere stati redatti e comunque successivo di oltre due mesi dalla comunicazione delle

richiamate indicazioni operative ministeriali – che, deve ritenersi, hanno già conformato l'azione delle singole Istituzioni scolastiche – sarebbe idonea a determinare ad anno scolastico avanzato una nuova modificazione dell'assetto di interessi da attuare in sede sostanziale, suscettibile di produrre rilevanti incertezze applicative;

- nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte di un contesto di riferimento connotato dall'avvenuta adozione (da oltre due mesi) di istruzioni operative funzionali ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa a garanzia della continuità dell'azione educativa e didattica nel rispetto delle pertinenti previsioni costituzionali e legislative, le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante possono essere favorevolmente apprezzate con una sollecita definizione del giudizio nel merito, al fine di dare con tempestività certezza in via definitiva al regime applicativo operante in materia;

- la particolarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9348/2021) ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.

Manda al Presidente titolare della Settima Sezione per la fissazione della data di discussione del ricorso nel merito.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco De Luca**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio De Felice**

**IL SEGRETARIO**